

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1713

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle finanze**

(GORIA) (*)

(V. Stampato Camera n. 2307)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei
deputati il 10 dicembre 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 dicembre 1993*

**Modifiche alla disciplina concernente la repressione del
contrabbando dei tabacchi lavorati**

(*) **Ministro in carica alla data (18 febbraio 1993) di autorizzazione del Presidente della
Repubblica alla presentazione del disegno di legge.**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché i produttori di sigarette che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di cessione della utilizzazione di marchi, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i produttori interessati, sono stabiliti appositi sistemi di identificazione dei prodotti i cui confezionamenti non siano già dotati di specifici elementi di individuazione dei mercati finali, affinché i produttori medesimi possano individuare il primo acquirente dei prodotti introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dai seguenti:

«2. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la contabilizzazione e l'ispezione dei prodotti di contrabbando di tabacchi lavorati, di produzione nazionale o estera, sottoposti a sequestro in quantitativi supe-

riori ai 2.000 chilogrammi, sono disciplinate secondo le seguenti modalità:

a) lo stoccaggio dei prodotti di contrabbando è effettuato in un unico luogo idoneo individuato con il decreto di cui al comma 1;

b) i prodotti sono contabilizzati, entro quindici giorni dal sequestro, per marca e tipo del prodotto sequestrato, codice di identificazione, come stabilito con il decreto di cui al comma 1, nonché quantità e luogo del sequestro ed altre rilevanti informazioni relative al sequestro;

c) le informazioni di cui alla lettera b) sono comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni dalle avvenute operazioni di contabilizzazione;

d) i produttori nazionali ed esteri, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera c), concordano con gli uffici competenti l'ispezione della merce sequestrata per classificare ulteriormente i propri prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi e agli impianti di produzione, onde stabilirne la provenienza geografica, nonché in base a tutte le altre informazioni rilevanti che possono scaturire dall'ispezione dei prodotti;

e) le informazioni di cui alla lettera d) sono comunicate dai produttori agli uffici competenti entro quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata;

f) il Ministro delle finanze, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, coordina le attività di cui al presente comma e predispone, di intesa con i produttori, un rapporto in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma.

2-bis. In base ai rapporti di cui al comma 2, lettera f), il Ministero delle finanze e i produttori nazionali ed esteri studiano, di volta in volta, le azioni più efficaci per l'eliminazione graduale del contrabbando di tabacchi lavorati introdotti nel territorio dello Stato.

2-ter. Qualora i produttori nazionali ed esteri di cui al comma 1 non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei prodotti stabiliti con il decreto di

cui al medesimo comma 1 ovvero abbiano violato gli obblighi di cui al comma 2, il Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla notizia dà comunicazione ai produttori della rilevata violazione.

2-quater. I produttori che commettono le violazioni di cui al comma 2-ter sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100 milioni a lire 300 milioni. La sanzione amministrativa può essere aumentata fino al doppio nel minimo e nel massimo nei confronti dei produttori che, avendo commesso una delle violazioni di cui al comma 2-ter, nei dodici mesi successivi commettono nuovamente una delle violazioni di cui al medesimo comma 2-ter».

Art. 2.

1. Chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a quindici chilogrammi è punito con la reclusione da uno a quattro anni, ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza del reato di cui all'articolo 2 la competente autorità dispone la sospensione dei documenti di guida relativi agli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi.

2. Ove al momento della commissione del reato di cui al comma 1 non sia possibile procedere al ritiro dei documenti di guida, la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.

3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida sono revocati in via definitiva.

Art. 4.

1. Sono espulsi dal territorio nazionale i cittadini stranieri che siano stati condannati per una violazione delle disposizioni in materia di contrabbando di tabacco lavorato estero o nazionale.

2. Il provvedimento di espulsione è emesso dal prefetto con decreto motivato, previa revoca di eventuali permessi di soggiorno, con la procedura di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

3. Il questore esegue l'espulsione mediante l'accompagnamento dello straniero alla frontiera, da effettuarsi entro sette giorni dal momento in cui il provvedimento di cui al comma 2 divenga definitivo.

Art. 5.

1. Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, con decreto del Ministro delle finanze, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese.

2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi.

3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.

Art. 6.

1. Ai soggetti sorpresi ad acquistare sigarette ed altri tabacchi lavorati esteri di contrabbando, oltre alle sanzioni penali previste dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, o da altre leggi speciali, è irrogata anche una sanzione amministrativa nella misura fissa di lire 100.000. In deroga alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, ed alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, non è ammessa alcuna forma di pagamento in misura ridotta.

2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate e le relative sanzioni sono riscosse nei modi di cui agli articoli 13 e seguenti della citata legge n. 689 del 1981. L'ufficio competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 689 del 1981 è individuato negli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. L'ispettorato compartimentale di cui al comma 2 dispone inoltre la pubblicazione della sanzione comminata a spese del soggetto sanzionato, su uno o più giornali.

4. Qualora le violazioni di cui al comma 1 siano commesse all'interno di un ufficio pubblico da parte di pubblici dipendenti, la Guardia di finanza provvede a segnalare la contestazione al responsabile dell'ufficio per l'adozione di idonei provvedimenti disciplinari. Il responsabile dell'ufficio, qualora non dimostri entro novanta giorni di aver provveduto ad instaurare un procedimento disciplinare, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1.